



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione Dirigenziale	
N. 39/ 14	di data 12/04/21

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI VOUCHER TAXI/BUONI VIAGGIO USUFRUITI DAI CITTADINI RESIDENTI A TRENTO APPARTENENTI A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI (ART. 200-BIS DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77) CIG: 8696477FD5

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

considerato che tra le categorie economiche particolarmente colpite dalla pandemia in atto si annoverano gli operatori del trasporto pubblico non di linea quali sono il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente (in sigla NCC);

atteso che, con il duplice obiettivo di sostenere tali categorie economiche, nonché quello di attuare un'efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico, il Governo è intervenuto con D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020 prevedendo all'art. 200-bis, c. 1, l'istituzione di un fondo per la concessione di risorse in favore delle persone fisicamente impedito o con capacità motoria ridotta per la concessione di un buono viaggio pari al 50% della spesa sostenuta nella misura massima di 20 euro per ciascun viaggio;

dato atto che le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle stesse, a persone residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 (termine protratto al 31 dicembre 2021 dall'art. 34 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41) per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente;

preso atto che, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2105 del 14 dicembre 2020, in attuazione a quanto disposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto del 6 novembre 2020, sono state assegnate all'Amministrazione comunale le risorse per l'attuazione di tale intervento nella misura di € 207.261,53;

rilevato inoltre che ai sensi del comma 4 dell'articolo 200-bis del D.l 34/2020 "Ciascun comune individua, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico.";

considerato che è interesse dell'Amministrazione incentivare l'uso dei mezzi di trasporto pubblico non di linea da parte di soggetti residenti a Trento e appartenenti alle categorie previste dalla norma statale e che, in tale contesto, il Servizio Welfare e coesione sociale ha predisposto la

pagina 1/5

segunte proposta, condivisa ed integrata dalla Giunta comunale nella seduta di data 22.03.2021 con la quale sono state dettagliatamente individuate le categorie dei beneficiari come di seguito descritte:

A. Persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate.

- Persone aventi la seguente invalidità certificata:
 - a) ultra 65enni con codici 5-6 e 8
 - b) fra i 18 e i 65 anni con codici 3-4-5-6 (ovvero invalidi con percentuale invalidità superiore o uguale al 67% e quindi riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi)
 - c) minori di anni 18 codici 5-6 e 7;
- persone che per accertate patologie temporanee o permanenti possano attestare la condizione di mobilità ridotta ovvero necessitanti di terapie salvavita e quindi nella necessità di muoversi in sicurezza, velocità e condizioni di minor rischio di salute;

B. Persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID 19.

- soggetti con almeno un componente del nucleo familiare maggiorenne disoccupato, inoccupato oppure in cassa integrazione;

C. Persone in stato di bisogno.

- ultra settantenni, indipendentemente dal reddito;
- donne in stato di gravidanza certificata;
- persone con un indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 20.000 euro;
- farmacisti, medici, infermieri, OSS, OSA, tecnici sanitari e operatori sanitari residenti nel Comune di Trento e operanti in strutture sanitarie o sociosanitarie, site sul territorio provinciale per l'uso dei trasporti da e verso la sede lavorativa.

preso atto che la proposta condivisa dalla Giunta ha inoltre stabilito le modalità organizzative dell'intervento, come di seguito rappresentate :

- demandare al Servizio Welfare e coesione sociale una definizione di dettaglio, qualora si rendesse necessario, dei criteri selettivi sopra esposti nonché la stesura dell'avviso pubblico rivolto ai beneficiari con la relativa modulistica;
- incaricare il Servizio Welfare e coesione sociale della ricezione delle domande e della verifica delle stesse (definendo altresì quali controlli espletare ex ante e quali, a campione, ex post);
- demandare al Servizio Sviluppo economico la sottoscrizione e la gestione di convenzioni con gli operatori economici interessati (operatori che svolgono servizio taxi e servizio di noleggio con conducente) ai sensi delle quali venga successivamente disposto il pagamento del valore dei bonus usufruiti direttamente agli operatori economici stessi, previa consegna della documentazione probatoria;
- incaricare il Servizio Sviluppo economico della distribuzione, a persona, di un carnet di 40 bonus del valore di 5 euro ciascuno. Il valore del singolo bonus, non frazionabile e non cedibile, è stato determinato in analogia a quanto già previsto nella convenzione Taxi rosa e pare essere, nel contempo, sia funzionale a non aggravare le successive operazioni di liquidazione sia corrispondente alle prevedibili esigenze dei cittadini in quanto è ragionevole ipotizzare una corsa del valore minimo che si attesti mediamente sui 10 euro. Ciò si traduce in un valore monetario del singolo carnet pari a 200 euro e pertanto, stante la somma assegnata al Comune di Trento ai sensi del combinato disposto del decreto ministeriale e della deliberazione provinciale richiamate, nella distribuzione di 1035 carnet. Dato tale limite, i carnet verranno distribuiti, in ordine di ricezione delle richieste, fino ad esaurimento degli stessi;
- prevedere che i buoni viaggio possano anche essere usati cumulativamente per coprire un importo pari al 50% della spesa sostenuta e comunque in misura non superiore ad una cifra di 20 euro per ciascun viaggio, come stabilito dalla normativa, utilizzando fino a 4 bonus. Il

pagina 2/5

- valore del singolo buono non è frazionabile e non cedibile;
- stabilire che in caso di viaggio strutturato in andata e ritorno sia possibile considerare la corsa suddivisa in due viaggi distinti;
- stabilire che ogni cittadino residente che abbia ricevuto il carnet possa essere accompagnato senza prevedere limitazioni di sorta né in merito alla numerazione dei passeggeri né in merito ai requisiti soggettivi degli accompagnatori;

considerata l'indicazione della Giunta comunale di informatizzare il processo di richiesta e utilizzo del buono, potendo adeguarsi a tale indicazione in fase di presentazione dell'istanza mentre per l'utilizzo si prosegue con la distribuzione cartacea in quanto ogni sostituzione del buono con glifo, QR code o codice identificativo costringerebbe la categoria dei conducenti nel breve tempo ad un adeguamento tecnologico dispendioso;

considerato che l'Amministrazione, giusta nota dd. 9.03.2021 prot. 62831 ha coinvolto tutti i tassisti ed i conducenti NCC operanti nel Comune di Trento;

preso atto che hanno dato comunicazione di adesione all'iniziativa i seguenti soggetti: Cooperativa Taxi Trento – ns prot. 65264 dd. 10.03.2021, Cooperativa ABC Irifor del Trentino Cooperativa Sociale – ns. prot. 65274 dd. 10.03.2021– Autonoleggio Amico di Morea Michele – ns. prot. 64223 dd. 10.03.2021, Trapasso Servizi s.r.l. ns. prot. 665413 dd. 11.03.2021, Driver Service s.r.l. ns prot. 66419 dd. 11.03.2021;

preso inoltre atto che diversamente, alla scadenza prestabilita, non hanno inviato adesione all'iniziativa gli operatori taxi con licenza n. 3, 5, 7, 21;

considerato che le Aziende di NCC hanno delegato la Cooperativa Taxi Trento a richiedere al Comune di Trento il rimborso dei buoni utilizzati dagli utenti, giuste note: Autonoleggio Amico di Morea Michele prot. 84592 dd. 31.03.2021, ABC Irifor el Trentino Cooperativa Sociale prot. 84969 dd. 31.03.2021, DRIVER SERVICE s.r.l prot. 84603 dd. 31.03.2021 e Trapasso Servizi s.r.l. prot. 90064 dd. 6.04.2021;

ritenuto opportuno, al fine di dare attuazione alle disposizioni statali in oggetto, procedere alla stipula della "Convenzione per la gestione dei voucher taxi/buoni viaggio usufruiti dai cittadini residenti a Trento appartenenti a determinate categorie di utenti (art. 200-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).- Importo massimo di spesa euro 207.000,00.= (duecentosette/mila/00) oneri inclusi" con la Cooperativa di Servizio Taxi Trento, predisposta in n. 14 articoli dal Servizio Sviluppo economico e che, firmata dalla Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione (Allegato 1);

posto che è necessario stabilire alcune ulteriori modalità operative relative all'utilizzo dei buoni, così come di seguito specificato:

- i buoni potranno essere utilizzati dagli aventi diritto così come individuati dal Servizio Welfare e coesione sociale;
- la corsa richiesta dai detentori dei buoni non potrà essere rifiutata dalle Aziende aderenti all'iniziativa, se effettuata nel rispetto dei termini stabiliti;
- gli operatori economici aderenti all'iniziativa non possono riconoscere il resto del/i buono/i in contanti, né cambiare i buoni con contanti;
- gli operatori economici aderenti all'iniziativa hanno l'obbligo di mantenere la riservatezza sui nominativi dei fruitori dei buoni, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016;
- per ottenere il rimborso, bimestrale e per importi non inferiori ad euro 100,00.= (cento/00), la Cooperativa dovrà emettere regolare fattura, allegando gli originali dei buoni ritirati dai conducenti taxi e noleggiatori con conducente che hanno eseguito la corsa, debitamente compilati in ogni parte, al fine di consentire all'Amministrazione il riscontro e le verifiche sulla conformità e legittimità dei titoli di sconto utilizzati beneficiarie dell'agevolazione;
- il periodo dell'iniziativa di cui al presente provvedimento decorre dalla data di stipula della convenzione e termina entro la data del 31 dicembre 2021, termine entro il quale i buoni potranno essere utilizzati dai beneficiari;

preso atto che l'intervento richiede che l'Amministrazione emetta n. 1035 blocchetti composti da 40 (quaranta) buoni nominativi del valore di 5,00.- euro cadauno, per un importo

massimo di spesa pari a euro 207.000,00.= (duecentosettemila/00), ogni onere incluso, a valere sull'anno 2021;

ritenuto pertanto di impegnare la spesa complessiva, di euro 207.000,00= (ogni onere incluso) sul capitolo 01041.03.01813 denominato "Acquisto di beni e servizi" attribuito allo Sportello per le attività produttive – centro di costo 3906 – esercizio finanziario 2021 ed al capitolo 1386 "Contributo ANAC" per euro 225,00 attribuito all'Ufficio Marketing urbano centro di costo 3901;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020 e successive modifiche;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 30.12.2020 n. 82/2020/05 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

di dare attuazione alle disposizioni statali in oggetto, in collaborazione con il Servizio Welfare e coesione sociale, procedendo alla stipula della "Convenzione per la gestione dei voucher taxi/buoni viaggio usufruiti dai cittadini residenti a Trento appartenenti a determinate categorie di utenti (art. 200-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).- Importo massimo di spesa Euro 207.000,00.= (duecentosettemila/00)=

pagina 4/5

- oneri inclusi", nei termini e con le modalità indicati in premessa per il periodo decorrente dalla data di stipula della convenzione e fino al 31 dicembre 2021, salvo proroga previste da norme nazionali;
- di approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Trento e la Cooperativa di Servizio Taxi Trento che opererà anche su delega degli altri aderenti all'iniziativa per quanto riguarda i rapporti e la fatturazione nei confronti del Comune di Trento relativamente alla convenzione di cui al punto precedente, predisposta in n. 14 articoli (Allegato n. 1), nella quale si richiama la presente e che, firmata dalla Dirigente del Servizio Sviluppo economico ne forma parte integrante ed essenziale;
 - di prendere atto che provvederà alla sottoscrizione della convenzione di cui al presente provvedimento, la Dirigente del Servizio Sviluppo economico ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) e dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti;
 - di individuare quale responsabile del procedimento e quindi della gestione della convenzione ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio Sviluppo economico;
 - di impegnare per il finanziamento dell'iniziativa e l'emissione di 1035 carnet da euro 200 ciascuno (ogni onere incluso) la somma di euro 207.000,00.=, imputando la spesa al capitolo 01041.03.01813 - "Acquisto di beni e servizi" - centro di costo 3906 per euro 207.000,00.= ed al capitolo 1386 "Contributo ANAC" per euro 225,00= centro di costo 3901 con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023 che presentano la necessaria disponibilità per finanziare l'intervento in oggetto;
 - di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile per un importo massimo totale di euro 207.225,00 entro la data del 31 dicembre 2021;
 - di dare atto che il codice CIG: 8696477FD5;
 - di fronteggiare le spese con i mezzi indicati nel prospetto dei dati finanziari.

Allegati in formato elettronico
Allegato 1_Convenzione

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
Katia Beatrici

Trento, addì 12/04/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione Dirigenziale

N. 39/ 14

di data 12/04/21

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI VOUCHER TAXI/BUONI VIAGGIO USUFRUITI DAI CITTADINI RESIDENTI A TRENTO APPARTENENTI A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI (ART. 200-BIS DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77) CIG: 8696477FD5

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2021	01041.03.01813	U.1.03.02.99.999	3906			207.000,0 0	"	87259 (8556916)
U		2021	14021.04.01386	U.1.04.01.01.010	3901			225,00	"	87260 (8556917)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 15 aprile 2021

